

CURATORE SPECIALE DEL MINORE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È noto che, nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità¹ e nei procedimenti *de potestate*², i Tribunali per i Minorenni procedano, sovente, alla nomina di un curatore speciale del minore, affinché lo rappresenti nel processo; invero, nei giudizi ex art. 8 e ss. L. 184/83, si presume la sussistenza di un conflitto di interessi fra il minore ed i propri genitori³, i quali, per tale ragione, non possono esercitare la rappresentanza del figlio, a mente della previsione generale di cui all'art. 78 cod. proc. civ.; la nomina del curatore speciale avviene, dunque, in tutti i procedimenti nei quali non sia stato già nominato al minore un tutore⁴. Nei giudizi ex art. 336 cod. civ., invece, il conflitto di interessi non è, di regola, presunto ma viene verificato caso per caso, sicché, nella maggior parte dei Tribunali, il curatore speciale è nominato solo ove se ne ravvisi la necessità⁵.

È prassi abbastanza diffusa di individuare il curatore speciale nella persona di un avvocato, al fine di assicurare che il rappresentante sostanziale possa garantire al minore un'assistenza qualificata anche sotto il profilo tecnico-giuridico e compiere le scelte processuali con cognizione di causa.

Al fine di far valere dinanzi al Giudice le istanze del minore, il curatore speciale⁶ dovrà, in ogni caso, costituirsi in giudizio.

Nell'ipotesi in cui il curatore sia un avvocato, potrà stare in giudizio personalmente, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.: egli potrà, dunque, nominare se stesso difensore del minore ovvero nominare altro difensore⁷. Ove, invece, il curatore sia stato scelto nell'ambito di altre professioni, per partecipare al giudizio, dovrà conferire apposito mandato *ad litem* ad un avvocato.

In entrambi i casi, il curatore potrà, ricorrendone i presupposti, chiedere l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia⁸

¹ Ex art. 8 e segg. della L. 184/83 come novellata dalla L. 149/01.

² Ex art. 336 cod. civ. La nomina del curatore speciale del minore è altresì espressamente prevista in taluni procedimenti in materia di stato delle persone.

³ La nomina di un rappresentante speciale del minore in tali procedimenti, anche se non esplicitamente prevista dalla norma, è ormai prassi consolidata in pressoché tutti i Tribunali per i Minorenni d'Italia. Si rinvia, sul punto, alla II indagine sull'applicazione della L. 149/01, a cura dell'Unione Nazionale Camere Minorili, disponibile su www.camereminorili.it (sezione Documenti).

⁴ La Corte di Cassazione, intervenendo a risolvere i dubbi interpretativi a riguardo, ha chiarito che, ove sia stato nominato un tutore, sarà quest'ultimo a rappresentare il minore nel processo, senza necessità di nominare anche un curatore speciale, salvo che sia dedotto un conflitto di interessi anche rispetto al tutore medesimo; cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14/06/10 n. 14216.

⁵ Si veda ancora l'indagine sulle prassi citata in nota 3. Tuttavia, a parere di chi scrive, anche nei procedimenti *de potestate*, la posizione del minore è, quantomeno potenzialmente, in conflitto con quella dei propri genitori, poiché essi vertono sulla capacità di questi ultimi di esercitare la potestà genitoriale nell'interesse del figlio.

⁶ Ovvero il tutore. Nel prosieguo, ogni riferimento al curatore dovrà essere inteso come riferito anche al tutore, in tutte le ipotesi in cui sia quest'ultimo a rappresentare il minore.

⁷ La distinzione fra i due ruoli appare la soluzione più opportuna, anche al fine di evitare, in ultima analisi, l'insorgenza di un conflitto di interessi rispetto allo stesso curatore.

⁸ Artt. 74 e ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Presupposto per l'ammissione al patrocinio, oltre alla non manifesta infondatezza delle proprie ragioni, è il godimento di un reddito non superiore a € 10.628,16.

Occorre, dunque, interrogarsi su quale sia il reddito da prendere in considerazione, nel caso di istanza presentata dal curatore speciale nell'interesse del minore, al fine di verificare la sussistenza del predetto requisito reddituale. Non è superfluo sottolineare, in proposito, che il curatore speciale del minore, nel sottoscrivere l'istanza di ammissione al patrocinio, rilascia una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dal Testo Unico, e che ai sensi del successivo art. 125, *“chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”*.

È evidente, pertanto, l'enorme responsabilità che grava sul curatore nel momento in cui predispone la richiesta di patrocinio a spese dello Stato.

Veniamo dunque ad analizzare la questione dei redditi rilevanti.

Ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico, *“se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”*.

Certamente è da escludere qualsiasi rilevanza al reddito personale del curatore, che interviene quale mero rappresentante del minore e che, di regola, non ha rapporti di parentela né convive con lo stesso⁹.

Il curatore dovrà *in primis* verificare se il minore abbia un reddito personale¹⁰, o assumendo informazioni presso gli stessi familiari o affidatari, ovvero richiedendo apposita certificazione alla Agenzia delle Entrate.

Risulta, invece, irrilevante il reddito dei genitori. Invero, la nomina del curatore speciale presuppone l'esistenza di un conflitto di interessi del minore con i medesimi; pertanto, a mente del c. 4 dell'art. 76 innanzi citato, *“si tiene conto del solo reddito personale [...] nei processi in cui gli*

⁹ Salvo che non si tratti, come pure potrebbe accadere, di un familiare convivente, anche se nella prassi, è assolutamente prevalente l'uso di scegliere il curatore fra persone estranee al minore, generalmente professionisti dell'ambito socio-psicologico o legale, ovvero, a volte, legali rappresentanti di enti pubblici o di enti di assistenza ai minori.

¹⁰ Anche se piuttosto improbabile, soprattutto nel tipo di procedimenti di che trattasi, in cui generalmente le condizioni economiche della famiglia di origine del minore sono piuttosto disagiate, tuttavia non può escludersi a priori che il minore sia titolare di redditi propri, da lavoro o da rendite derivanti da proprietà immobiliari o mobiliari. È dunque indispensabile che il curatore compia delle verifiche a riguardo.

interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.¹¹

È necessario, a questo punto, chiedersi quali ulteriori valutazioni debba compiere il curatore, nell'ipotesi in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare e cioè se debba assumere informazioni anche sul reddito degli affidatari.

Invero, ai sensi del comma 2 dell'art. 76 del Testo Unico, come già detto, occorre tener conto dei redditi prodotti “*da ogni componente della famiglia*”, ad esclusione, secondo quanto previsto dal successivo comma 4, del reddito dei “*componenti il nucleo familiare conviventi*” con il richiedente, i cui interessi confliggano con quelli del richiedente medesimo. Più oltre, l'art. 79 comma 1, nello specificare il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio, richiede l'indicazione dei nominativi e codici fiscali di tutti i “*componenti la famiglia anagrafica*” e la “*dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76*”.

La norma introduce, dunque, tre concetti: quello di famiglia, quello di nucleo familiare e quello di famiglia anagrafica. La prima definizione rimanda direttamente all'art. 29 della nostra Carta Costituzionale, il quale si limita a riconoscere “*i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*”, senza fornire ulteriori elementi per comprendere quali soggetti possano essere considerati parte della famiglia¹². Il concetto di nucleo familiare e di famiglia anagrafica sono invece utilizzati dal nostro legislatore in contesti differenti, con finalità del tutto diverse fra loro. Il primo è contenuto nell'art. 2 del D.L. 13/03/88 n. 69, che disciplina l'assegno per il nucleo familiare; il comma 6 della citata disposizione recita “*il nucleo familiare è composto dai coniugi [...] e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26/04/57 n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti*”. L'art. 38 del D.P.R. 818/57 equipara “*ai figli legittimi e legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.*”

La nozione di famiglia anagrafica è invece contenuta nell'art. 4 del D.P.R. 30/05/89 n. 223, contenente il Regolamento anagrafico della popolazione residente, secondo cui “*agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,*

¹¹ Analogo ragionamento può essere seguito anche per ciò che concerne gli altri familiari conviventi (ad esempio nonni, zii), in relazione ai quali è pure astrattamente configurabile una posizione di conflitto di interessi.

¹² Tuttavia, il successivo art. 30 comma 2, nel sancire che “*Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti*”, attribuisce valore anche agli istituti dell'adozione e dell'affidamento, i quali rispondono a tale obiettivo costituzionale.

parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.

Fra i due concetti, ai fini della presente indagine, appare senz'altro più rilevante quello di nucleo familiare, posto che quello di cui al DPR 223/89 rileva esclusivamente, per espressa previsione normativa, ai soli fini anagrafici, cioè al fine di ottenere *“la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza”* (art. 1 del citato DPR)¹³.

Tornando all'analisi del Testo Unico sulle spese di giustizia, occorrerà, pertanto, tenere conto di tutti i redditi prodotti da **ciascun componente del nucleo familiare**, composto dai coniugi e dai figli, cui sono equiparati i minori in affidamento eterofamiliare (siccome previsto dal citato DPR 818/57) e dunque, nella autocertificazione del reddito del minore, bisognerà prendere in considerazione il reddito degli affidatari.

Una conferma a tali conclusioni deriva dall'esame della normativa concernente le imposte sui redditi¹⁴ che, nel disciplinare le detrazioni per carichi di famiglia, consente la detrazione *“per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati”*. Appare dunque evidente che, ogni qual volta sia necessario determinare il reddito a fini fiscali, rilevi il concetto di nucleo familiare, in cui rientrano genitori e figli, come pure appare evidente l'assoluta equiparazione, a tali fini, di tutti i figli, compresi quelli adottivi o in affidamento.

Occorre evidenziare che il reddito dell'intero nucleo familiare dovrà essere tenuto in considerazione anche nell'ipotesi in cui i genitori affidatari non abbiano (ancora) provveduto ad iscrivere il minore nella propria famiglia anagrafica¹⁵.

Il richiamo al concetto di famiglia anagrafica, contenuto nell'art. 79 c. 1 della disposizione in commento, risulta dunque frutto di un uso atecnico della terminologia e comunque non pare incidere sugli elementi necessari ai fini della determinazione del reddito: invero, il punto 1) del predetto articolo impone esclusivamente di indicare le generalità dei componenti della famiglia anagrafica (non il loro reddito), mentre invece, l'autocertificazione prevista al punto 2) torna a richiamare il reddito *“determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76”* e dunque con specifico riferimento al reddito del solo nucleo familiare. Ciò consentirà di non tenere conto del

¹³ Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 770 del 13/07/94, ha chiarito la valenza ai soli *“effetti anagrafici”* della definizione della famiglia contenuta nell'art. 4 del Regolamento, sottolineandone la differenza rispetto al concetto di *“famiglia nucleare, ossia quella composta da genitori e figli”*, che deve essere presa in considerazione ad altri fini, quali ad esempio *“quelli fiscali e di determinazione del reddito familiare”* (cfr. Cons. Stato n. 770 del 13/07/94). Nello stesso senso la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/95 del 15/03/95.

¹⁴ DPR 22/12/86 n. 917 e successive integrazioni

¹⁵ La famiglia affidataria potrà ricorrere a tale espediente, al fine di rendere più difficile alla famiglia di origine ottenere informazioni sul luogo in cui siano stati collocati i minori. Ma la mancanza delle dichiarazioni anagrafiche previste dal DPR 223/89 non impedisce la configurabilità del nucleo familiare a fini fiscali.

reddito di altri componenti la famiglia anagrafica (ad esempio parenti, affini o altre persone legate da vincoli affettivi coabitanti nello stesso alloggio). ma estranei al nucleo familiare ristretto.

Se ne deduce che il curatore speciale del minore, nel valutare la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, dovrà in ogni caso assumere informazioni sul reddito prodotto dal nucleo familiare presso cui il minore si trovi in affidamento eterofamiliare¹⁶, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni reddituali previste dal Testo Unico, prima di sottoscrivere la apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il reddito degli affidatari potrebbe non essere conteggiato, ai fini della concessione del beneficio in commento, solo ove si ritenga ravvisabile, anche nei confronti dei medesimi, un **conflitto di interessi** con il minore, in applicazione dell'art. 76 c. 4 già citato. Ma è ipotizzabile un interesse confliggente fra minore e affidatari? Secondo un certo orientamento giurisprudenziale, invalso presso molti Tribunali per i Minorenni, non è neppure ammessa la loro partecipazione ai procedimenti di adottabilità e *de potestate*, poiché si ritiene che non abbiano un interesse alla lite ex art. 100 cod. proc. civ.¹⁷. Se dunque non sono e non possono essere parti del giudizio, *a fortiori* non possono trovarsi in conflitto di interessi con le altre parti processuali, ivi compreso il fanciullo.

Tuttavia, alcune recenti pronunce hanno molto opportunamente affermato, quantomeno in talune circostanze, la legittimazione dei genitori affidatari al procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore¹⁸.

Riassumendo, se in capo agli affidatari, supposta la loro capacità di assumere la qualità di parte nei procedimenti minorili, sia ravvisabile un conflitto di interessi con il minore, ciò consentirà di escludere il loro reddito da quello valutabile per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente ampliamento della facoltà del curatore di ricorrere a tale beneficio.

In sintesi, il curatore dovrà verificare la sussistenza di un eventuale reddito personale del minore; verificare il reddito del nucleo familiare in cui il minore è (anche temporaneamente) inserito e certificarlo; dichiarare la eventuale sussistenza di un conflitto di interessi fra il minore e i componenti del suo nucleo familiare, affinché il Consiglio dell'Ordine prima e l'Agenzia delle

¹⁶ Appare superfluo evidenziare che non si configura alcun nucleo familiare ove il minore sia affidato ad un centro di accoglienza per minori, ove non è possibile ravvisare neppure il più ampio concetto di famiglia.

¹⁷ In argomento, la Cassazione, in verità pronunciando su fattispecie regolata dalla L. 184/83 nel testo antecedente alla riforma del 2001, ha ritenuto che gli affidatari siano portatori di un "*mero interesse di fatto*", mentre la norma sull'adozione "*dà rilievo esclusivamente ad esigenze di tutela dell'interesse del minore*" e che pertanto gli stessi siano privi di legittimazione (Cass. civ. Sez. I, 20/03/1998, n. 2945).

¹⁸ Con decreto 10-15 giugno 2011, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha ritenuto ammissibile la partecipazione al giudizio per la dichiarazione di adottabilità degli affidatari, sul presupposto che i medesimi avessero stabilito un profondo legame affettivo con il minore, tanto da aver proposto domanda di adozione ex art. 44 L. 184/83. (in *Famiglia e Minori* n. 10/2011 p. 67 e ss.). Occorre dare atto, altresì, di una pronuncia del Supremo Collegio, con cui il ricorso proposto dagli affidatari, prozii della minore, era stato rigettato non già sul presupposto della mancanza di legittimazione dei medesimi, ma per inammissibilità del ricorso in Cassazione per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 111 Cost. (in tal senso Cass. civ., Sez. I, 28/12/1998 n. 12849).

entrate dopo escludano il reddito degli altri componenti da quello valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio. Vale la pena sottolineare che, dal tenore letterale dell'art. 125 DPR 115/2002, pare potersi evincere che l'applicabilità delle sanzioni penali debba rimanere circoscritta alle ipotesi in cui la autocertificazione mendace attenga all'ammontare del reddito del nucleo familiare, restando invece esclusa nelle ipotesi in cui sia stato (erroneamente) dichiarato sussistente il conflitto di interessi.

Ove tuttavia il curatore non ravvisi l'esistenza del conflitto e accerti un reddito superiore al limite previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia, il ricorso al patrocinio rimarrà precluso e si porrà il problema della retribuzione del difensore nominato dal curatore speciale.

Occorre evidenziare che, mentre la funzione del curatore non prevede, almeno nell'attuale quadro normativo, una retribuzione, poiché riveste le caratteristiche di un *munus*, un ufficio di mera rappresentanza dell'incapace, diversamente, la prestazione difensiva svolta dall'avvocato, nominato dalla curatela per la costituzione in giudizio, è a tutti gli effetti attività di lavoro autonomo, corrispondente all'esercizio di una professione, e come tale dovrà essere retribuita.

La questione di come assicurare il giusto compenso al difensore non è di agevole soluzione, stante la totale mancanza (peraltro riconosciuta dallo stesso legislatore) di riferimenti normativi a riguardo¹⁹. Una risposta potrebbe giungere dalla normativa codicistica in tema di tutela e curatela: invero, l'art. 379 cod. civ. prevede la possibilità che il giudice tutelare liquidi in favore del tutore una equa indennità, in ipotesi di particolare complessità dell'opera prestata, oltre al **rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico**. La norma include nel rimborso anche le retribuzioni che il tutore debba erogare a "*una o più persone stipendiate*", a condizione che la loro assunzione sia stata autorizzata dal giudice tutelare²⁰.

La norma appare senz'altro applicabile anche al curatore speciale²¹ nominato dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 320 c. 6, 321 o 360 c. 2 cod. civ.

¹⁹ Nelle aspirazioni del legislatore del 2001, vi era la prospettiva di introdurre un regime di retribuzione a carico dello Stato per tutti i difensori d'ufficio nominati ai sensi della legge 149/01; nella relazione governativa al D.L. 150/01 si legge infatti che la L. 149/01, "*non contiene alcuna previsione in ordine alla modalità per la nomina del difensore d'ufficio in favore dei genitori e del minore [...] né in ordine al carico delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato [...] Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi, necessaria al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche attraverso un collegamento fra la difesa d'ufficio e l'onere delle spese a carico dello Stato*". La mancanza di queste previsioni, ritenute necessarie a completare l'impianto normativo, indusse il legislatore del 2001 a prorogare l'entrata in vigore della L. 149.

²⁰ La Corte di Cassazione ha ritenuto rimborsabili le spese sostenute dal tutore per la retribuzione di collaboratori non stipendiati, anche in difetto di autorizzazione, ove si tratti di collaborazioni non continuative ma saltuarie, sottolineando che, ai sensi dell'art. 379, il provvedimento autorizzativo è richiesto solo per i collaboratori "*stipendiati*" ossia coloro che vengano affiancati al tutore in via continuativa (cfr. Cass. civ., Sez. I, 04/07/91 n. 7355). La sentenza in commento non pare fare differenza fra la natura del rapporto di collaborazione, subordinata o autonoma, ma solo rispetto alla durata della collaborazione.

²¹ Ovvero all'amministratore di sostegno.

Il ricorso alla normativa civilistica, tuttavia, non lascia altra strada se non quella di porre tali emolumenti a carico del rappresentato. È da rilevare che le disposizioni del Codice Civile in tema di tutela e curatela sono volte a disciplinare l'amministrazione del **patrimonio** del minore, allorquando i genitori siano morti o non possano per altre cause esercitare la potestà; tanto che lo stesso art. 379 aggancia la determinazione dell'equa indennità all' "*entità del patrimonio e [alle] difficoltà dell'amministrazione*". È del tutto naturale, dunque, che tale indennità sia posta a carico del patrimonio del rappresentato, peraltro in sintonia con i principi generali in tema di mandato. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha fatto applicazione degli stessi principi, anche nel diverso caso di curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 e ss. cod. proc. civ.²²

Rimane tuttavia piuttosto discutibile, anche se teoricamente ipotizzabile, l'estensione di tale impianto normativo ai procedimenti minorili. Invero, fatte salve le rarissime ipotesi in cui il minore possa contare su un proprio patrimonio, negli altri casi l'onere della retribuzione andrebbe a ricadere sulle persone che provvedono al suo mantenimento, ossia sugli affidatari. E ciò, da un certo punto di vista potrebbe apparire logico, se si considera che la famiglia affidataria è chiamata a sostenere, ad esempio, le spese del dentista, della palestra ecc., e che ad essa sono riconosciute, in ragione della presenza del minore, diverse agevolazioni (assegni per il nucleo familiare, agevolazioni fiscali per figli a carico, ovvero sostegni al reddito da parte delle amministrazioni locali).

Sotto altro profilo, invece, gravare gli affidatari dei costi della difesa del minore appare del tutto sconveniente, poiché rischia di minare l'autonomia del rappresentante nel compimento delle proprie scelte in ordine alle istanze da far valere in giudizio. È superfluo rilevare che il curatore potrebbe anche ritenere opportuno il rientro del minore nella famiglia di origine e conferire mandato per sostenere tale linea difensiva! Egli dovrebbe essere posto, pertanto, in condizione di compiere le proprie scelte difensive in assoluta indipendenza, senza soggiacere ad interessi di chicchessia e senza doversi preoccupare degli aspetti economici connessi all'espletamento del suo incarico.

In questa prospettiva, appare auspicabile o un intervento giurisprudenziale, volto a sancire la sussistenza di un conflitto di interessi fra minore e affidatari (sì da consentire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato tutte le volte in cui il solo patrimonio del minore rientri nei limiti imposti dal Testo Unico), ovvero un intervento legislativo, volto a creare un automatico collegamento fra

²² Appare interessante richiamare una pronuncia del Supremo Collegio, sia pure resa in materia di condominio, con cui la Corte ha chiarito che il curatore speciale nominato ex art. 65 disp. att. Cod. Civ. e art. 80 Cod. Proc. Civ. per il caso che manchi il legale rappresentante dei condomini "*assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato, sicché i compensi [vanno] corrisposti da coloro nel cui interesse ha agito*" (Cass. Civ. (Ord.), Sez. III, 22/06/2006 n. 14447). Il Supremo collegio riteneva, tuttavia, che i compensi non andassero liquidati, "*in sede di volontaria giurisdizione dal giudice che ha provveduto alla nomina ma corrisposti da coloro nel cui interesse [il rappresentante] ha agito (ed eventualmente determinati, in sede contenziosa, dal giudice competente secondo gli ordinari criteri di collegamento)*".

rappresentanza speciale del minore e onere delle spese a carico dello Stato, in analogia con quanto previsto in tema di difesa d'ufficio del minore in ambito penale.